



Comune di Caltavuturo
Città Metropolitana di Palermo



AREA III – Lavori Pubblici Ambiente e Urbanistica

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 152 DEL 10-03-2021

determinazione U.T.C. n° 65 del 02 MAR 2021

OGGETTO: Riallaccio utenze idriche in c.da “Piano Ziti” di proprietà dei Sig.ri Grecomoro Vincenzo e Sanfratello Calogera da realizzare nella pertinenza stradale della SS.120, lato sx, all’altezza della progressiva chilometrica 31+350,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO: Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:

- artt. 107 e 109 c.2, che ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa;
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che comportano impegni spesa;

Premesso che:

I Sig.ri Grecomoro Vincenzo e Sanfratello Calogera cittadini residenti nel Comune di Caltavuturo, hanno presentato istanza per l’allaccio di utenza idrica, ognuno per il proprio immobile, ubicato fuori dal centro urbano, e precisamente:

- Il Sig. Grecomoro Vincenzo per l’immobile sito in c.da “Piano Ziti” - FG.19 particella 1247, di cui lo stesso è proprietario;
- La Sig.ra Sanfratello Calogera per l’immobile sito in c.da “Piano Ziti” - FG.19 particella 1324 di cui la stessa è proprietaria.

I due allacci potrebbero facilmente essere collegati alla condotta idrica principale, presente nella zona, che collega Via Terravecchia con la SS.120 e la stessa attraversa una proprietà privata che confina con i due richiedenti sopra menzionati;

Il proprietario, del terreno attraversato dalla condotta idrica principale, ha in un primo momento autorizzato verbalmente questo Comune ad eseguire i lavori di scavo e rinterro per la realizzazione dei due allacci nella propria proprietà;

A seguito dell'autorizzazione verbale da parte del proprietario dove è presente la condotta idrica:

Con determina Dirigenziale n. 1002 del 27/12/2016 è stata concessa l'utenza idrica a servizio del fabbricato sito in c.da "Piano Ziti" di proprietà della Sig.ra Sanfratello Calogera e, previo il pagamento dei diritti di presa è stata allacciata l'utenza alla condotta idrica principale;

Con determina Dirigenziale n. 1003 del 27/12/2016 è stata concessa l'utenza idrica a servizio del fabbricato sito in c.da "Piano Ziti" di proprietà del Sig. Grecomoro Vincenzo e, previo il pagamento dei diritti di presa è stata allacciata l'utenza alla condotta idrica principale;

Successivamente, circa un anno dopo, il proprietario del terreno, attraversato dalla condotta, ha esplicitato la volontà di rimuovere la tubazione dei due allacci dalla propria proprietà privata;

Venuta meno l'autorizzazione:

- Con determina Dirigenziale n.946 del 09/11/2017 è stata revocata la determina di allaccio n.1003 del 27/12/2016 con la quale questo Comune concedeva l'utenza idrica al Sig. Grecomoro Vincenzo;
- Con determina Dirigenziale n.1092 del 20/12/2017 è stata revocata la determina di allaccio n. 1002 del 27/12/2016 con la quale, questo Comune, concedeva l'utenza idrica alla Sig.ra Sanfratello Calogera;

Successivamente alla disattivazione dei due allacci, l'Amministrazione Comunale, per dare la possibilità ai due cittadini richiedenti di ottenere la concessione idrica nel proprio fabbricato ha espresso la volontà di realizzare i due allacci nella fascia di terreno di pertinenza della Strada Statale 120, larga 3,00 m., dove è presente la condotta idrica comunale, previo rilascio di nulla osta da parte dell'ANAS;

Il geom. Pietro Monteleone, nella qualità di responsabile del servizio allacci idrici, su indicazione dell'A.C., ha redatto apposita perizia, per i lavori di scavo e posa in opera di condotta idrica, per allacci alla condotta principale, da realizzare nella pertinenza stradale della SS.120, lato sx all'altezza della progressiva chilometrica 31+350 composta dai seguenti elaborati: Relazione, Stralcio aerofotogrammetrico, Stralcio Catastale, Planimetria Generale, Planimetria di dettaglio e documentazione fotografica;

Con nota prot. 3601 del 23/03/2018 è stato richiesto all'ANAS S.p.A. il Nulla Osta per lo scavo e posa in opera di condotta idrica, nella pertinenza stradale della SS.120, lato sx, all'altezza della progressiva chilometrica 31+350, oltre alla realizzazione di un pozzetto di allaccio secondo il progetto redatto all'uopo;

In data 29/03/2019 con prot. CDG-0175786-P del 28/03/2019 acquisito in pari data al prot. Gen. 3922 di questo Ente, è stato rilasciato parere favorevole per l'istanza presentata dal Comune di Caltavuturo;

Il parere, di cui al precedente punto, è stato rilasciato assieme a due copie di disciplinare di concessione, affinché vengano firmate dal legale rappresentante dell'Ente da restituire al Coordinamento Territoriale Sicilia unitamente alle seguenti attestazioni:

- Versamento di € 4,23 oltre IVA, per canone annuo;
- Versamento di € 150,00 oltre IVA al 22% per oneri d'istruttoria;

- Versamento di € 187,74 oltre IVA al 22% per oneri di sopralluogo;
- Polizza fidejussoria Assicurativa a favore del Coordinamento Territoriale per la Sicilia Anas S.p.A. con sede in Palermo Via A. De Gasperi n.247;

In merito al versamento di garanzia, (Polizza Fidejussoria) con nota prot. gen. n.7720 del 26/06/2019, il sottoscritto comunicava all'Amministrazione Comunale di aver effettuato una indagine di mercato verso operatori economici del settore, con esito negativo, e lo stesso chiedeva all'amministrazione comunale atto di indirizzo sulla modalità di pagamento della cauzione, anche in considerazione del fatto che non esisteva una voce di bilancio per il pagamento di tale somma.

Alla superiore nota non è stata data alcuna risposta e, su sollecitazione dei cittadini che richiedevano l'utenza idrica, è stata esercitata una più approfondita ricerca di mercato che ha individuato la società assicurativa "Meridional Insurance Broken srl" con sede a Palermo, disponibile alla stipula di tale polizza fidejussoria.

Individuata la voce di bilancio (Cap. 28330) su cui impegnare la somma necessaria per la stipula della polizza, con determina dirigenziale n. 10022 del 02/12/2019, è stato affidato alla società "Meridional Insurance Broken srl" la stipula della polizza fidejussoria;

Con determina dirigenziale UTC. n. 247 del 01/10/2020 è stata liquidata la somma necessaria per la stipula della polizza di cui sopra ed è stata attivata la garanzia fidejussoria n. 1709181;

Con determina a contrarre, impegno spesa e liquidazione n. 661 del 24/09/2020 è stato liquidato: il canone annuo di concessione, gli oneri istruttori e di sopralluogo sul parere rilasciato dall'ANAS S.p.A. per un totale di € 417,21;

Tutta la documentazione richiesta a corredo del Nulla Osta consistente nel:

- Disciplinare di concessione sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune di Caltavuturo, Sindaco protempore Prof. Salvatore Di Carlo;
- Polizza fidejussoria n. 1709181;
- Mandato di pagamento Saldo Fattura n. 0074000354 del 06/03/2019

è stata trasmessa, in data 24/02/2021, alla pec: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

RITENUTO, dopo aver prodotto tutta la documentazione necessaria, di dar seguito ai lavori necessari per i due allacci consistenti, nello scavo e rinterro della tubazione da ½ pollice per il collegamento tra la condotta idrica principale e le due nicchie contenenti i contatori idrici.

Visti:

- La determina Dirigenziale n. 1002 del 27/12/2016 con la quale è stata già concessa l'utenza idrica a servizio del fabbricato sito in c.da "Piano Ziti" di proprietà della Sig.ra Sanfratello Calogera,
- La determina Dirigenziale n. 1003 del 27/12/2016 con la quale è stata già concessa l'utenza idrica a servizio del fabbricato sito in c.da "Piano Ziti" di proprietà del Sig. Grecomoro Vincenzo;
- La determina Dirigenziale n.946 del 09/11/2017 con la quale è stata revocata la determina di allaccio n. 1003 del 27/12/2016 che concedeva l'utenza idrica al Sig. Grecomoro Vincenzo;
- La determina Dirigenziale n.1092 del 20/12/2017 con la quale è stata revocata la determina di allaccio n. 1002 del 27/12/2016 che concedeva l'utenza idrica alla Sig.ra Sanfratello Calogera;

VISTO il vigente Regolamento "Servizio Acquedotto" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 09/07/1978 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°20 del 31/03/2017 di approvazione del Piano Finanziario e Tariffe del Servizio Idrico Integrato – anno 2017.

VISTA la delibera di G.M. n.174 del 18/10/2018 con la quale l'Amministrazione comunale fornisce atto di indirizzo all'ufficio competente nel caso di allaccio condominiale.

VISTO l'art. 7 della Legge 18 maggio 1996 n. 34;

RILEVATO che nella fattispecie, per l'attivazione dell'utenza di cui trattasi, dovrà essere applicato quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 111 del 09/06/2016, e precisamente "Tariffe per diritti di presa, collocamento e spostamenti dei contatori idrici che richiedono scavi e ripristino delle pubbliche vie, PER LA ZONA ARTIGIANALE E LE ZONE AGRICOLE", che prevede, il pagamento di € 180,00 oltre IVA, che i richiedenti hanno già pagato, mediante C/C n. 13294905 intestato a Comune di Caltavuturo. Inoltre, l'utenza d'acqua potabile fornita al contatore idrico, negli immobili fuori del centro urbano, è subordinata al pagamento del canone fisso annuo, di cui alla tabella che qui si riporta:

QUOTA FISSA UTENZE FUORI CENTRO URBANO	
	€/utenza – escluso IVA
Acquedotto	€ 81,71
Fognatura	€ 5,10
Depurazione	€ 5,10

oltre al pagamento dei consumi secondo le tariffe riportate nella seguente tabella (delibera di C.C. n°29 del 27/04/2018):

TARIFFE UTENZE FUORI CENTRO URBANO		
Tariffa	Scaglioni - mc/anno	Valori tariffari - €
Tariffa base	>15 mc/anno	0,7868
Prima eccedenza	15 - 50 mc/anno	0,843
Seconda eccedenza	51 – 100 mc/anno	1,0116
Terza eccedenza	>101 mc/anno	1,3488

RITENUTO pertanto di dover procedere all'attivazione delle utenze idriche, a servizio degli immobili siti in c.da Piano Ziti sopra generalizzati, alle condizioni di cui al citato Regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art.2 della L.R. n°23/98;

PROPONE DETERMINA

1. **Di attivare l'utenza idrica** posta fuori dal centro abitativo con acqua potabilizzata a servizio dell'immobile sito in c.da "Piano Ziti", di cui il **Sig. Grecomoro Vincenzo** è proprietario, alle condizioni di cui al vigente Regolamento così come per ultimo integrato e modificato con gli atti consiliari di cui in premessa;
2. **Di attivare l'utenza idrica** posta fuori dal centro abitativo con acqua potabilizzata a servizio dell'immobile sito in c.da "Serra", di cui la **Sig.ra Sanfratello Calogera** è proprietaria, alle condizioni di cui al vigente Regolamento così come per ultimo integrato e modificato con gli atti consiliari di cui in premessa;
3. **Di approvare** la perizia composta da:

- Relazione
- Stralcio aerofotogrammetrico
- Stralcio Catastale
- Planimetria Generale
- Planimetria di dettaglio
- Documentazione fotografica

riguardante gli allacci in questione, compresa la documentazione facente parte del nulla osta rilasciato dall'ANAS S.p.A. consistente in:

- Disciplinare di concessione sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune di Caltavuturo, Sindaco protempore Prof. Salvatore Di Carlo
 - Polizza fidejussoria n. 1709181
 - Mandato di pagamento Saldo Fattura n. 0074000354 del 06/03/2019
4. **Dare mandato all'Ufficio di Segreteria di inviare**, dopo l'avvenuta registrazione dell'atto sul Registro Generale delle determinazioni, copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Tributi per gli atti consequenziali di competenza;
 5. **Copia** del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000, viene trasmessa all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Pietro Monteleone




IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la determinazione Sindacale n.2 del 04/01/2016, con la quale è stata nominata Responsabile dell'Area Tecnica, l'Ing. Santina Meli;

VISTA la superiore determinazione, ritenendola regolare e conforme alle normative vigenti.

RITENUTA la propria competenza,

D E T E R M I N A

Approvare la superiore proposta, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Santina Meli




SERVIZIO AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
UFFICIO TRIBUTI

Si attesta, ai sensi dell'art.6 bis comma 1 del Regolamento Idrico Comunale approvato con delibera di C.C. n.55 del 08/11/2010, che l'utenza in questione è in regola con i pagamenti dei canoni precedenti.

Caltavuturo 08/03/2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
Giuseppe Doti Granata





COMUNE DI CALTAVUTURO

Città Metropolitana di Palermo
Ufficio Tecnico – AREA LL.PP., Ambiente e Urbanistica

OGGETTO: Lavori di scavo e posa in opera di condotta idrica, per allacci alla condotta principale, da realizzare nella pertinenza stradale della SS.120, lato sx all'altezza della progressiva chilometrica 31+350.

ELABORATI

- Relazione
- Stralcio aerofotogrammetrico
- Stralcio catastale
- Planimetria Generale
- Planimetria di dettaglio
- Documentazione fotografica

Il Responsabile del Servizio allacci idrici
Geom. Pietro Monteleone



Pietro Monteleone

Lavori di scavo e posa in opera di condotta idrica, per allacci alla condotta principale, da realizzare nella pertinenza stradale della SS.120, lato sx all'altezza della progressiva chilometrica 31+350

Premesso:

Che i Sig.ri Grecomoro e Sanfratello residenti a Caltavuturo, hanno presentato istanza a questo Ente con la quale chiedono la concessione idrica per uso potabile, ognuno per il proprio immobile e precisamente:

- Il Sig. Grecomoro per l'immobile sito in c.da "Piano Ziti" - FG.19 particella 1247, di cui lo stesso è proprietario.
- La Sig.ra Sanfratello per l'immobile sito in c.da "Piano Ziti" - FG.19 particella 1324 di cui la stessa è proprietaria.

Che le due particelle anzidette confinano entrambi: lateralmente con la proprietà dei Sig.ri Piampiano – Cuccia e a valle con la SS.120.

Considerato, che questo Ente ha la necessità di realizzare i due allacci a servizio dei fabbricati dei cittadini che legittimamente ne hanno fatto richiesta.

Che nella particella 3661, di proprietà dei Sig.ri Piampiano - Cuccia, è presente la condotta idrica comunale che collega la zona Serra con la zona a valle in direzione della SS.120.

Questo Ente chiederà all'ANAS S.p.A. Nulla Osta e/o l'Autorizzazione per lo scavo e la posa in opera di condotta idrica, nella pertinenza stradale della SS.120, lato sx, all'altezza della progressiva chilometrica 31+350, oltre alla realizzazione di un pozzetto di allaccio secondo i disegni allegati.


RELAZIONE TECNICA

Le n.2 tubazioni in polietilene da ½ pollice, necessari per i due allacci, saranno posti alla stessa quota della condotta (circa m 1,50 dal piano di calpestio) e collegati alla condotta principale, tramite apposita cravatta. I tubi verranno ricoperti con sabbia per i primi 50 cm, mentre per il resto sarà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scavo.


I lavori di cui sopra non prevedono, corpi al di sopra del piano di calpestio.


STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO

scala 1:10000




STRALCIO CATASTALE
Foglio 19





PLANIMETRIA GENERALE



PROPRIETA' GRECOMORO

cancello ingresso

contatore idrico Grecomoro

PROPRIETA' PRIVATA

cancello ingresso

contatore idrico Sanfratello

PROPRIETA' SANFRATELLO

FASCIA DI RISPETTO ANAS mt. 3,00

CONDOTTA IDRICA COMUNALE

pozzetto attacco

tubazione attacco

1.00

3.00

10.00

STRADA STATALE 120

Km. 31+350

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO

SAG/S&P/PALERMO
Ufficio Licenze e Concessioni

N. Contratto: 7000000237744



DISCIPLINARE

contenente le disposizioni di carattere generale e specifico per i lavori di scavo e posa in opera di condotta idrica, per allaccio alla condotta principale, da realizzare nella pertinenza stradale della S.S.120, lato sx all'altezza della progressiva chilometrica 31+350, ricadente nel territorio del comune di Caltavuturo (PA), che si prescrivono sulla base del vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) di seguito per brevità "Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) di seguito per brevità "Regolamento" a seguito d'istanza assunta al prot.CDG-017852-A del 29/03/2018, del Comune di Caltavuturo, P.IVA 02667970822, con sede in Via G. Garibaldi n° 41 - 90022 CALTAVUTURRO (PA), corredata dalla relativa documentazione tecnica, sulla quale è stato espresso il parere positivo dalla competente Area Compartimentale Palermo in data 25/10/2018.

ARTICOLO 1

Descrizione dell'opera

L'opera avrà le seguenti caratteristiche:

- saranno eseguiti sia lo scavo che posa in opera di una condotta idrica, per allaccio alla condotta principale, da realizzare nella pertinenza stradale della S.S.120, lato sx all'altezza della progressiva chilometrica 31+350.
- il riempimento dello scavo interessante la banchina bitumata, da eseguirsi previo taglio della pavimentazione con sega circolare, sarà realizzato con misto cementato dosato con 80 kg al metro cubo debitamente costipato per un'altezza adeguata alla profondità dello scavo; conglomerato bituminoso (binder) per almeno cm. 15; manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 eseguito con materiale idoneo, a soddisfare i requisiti previsti nel capitolato ANAS, per l'intera larghezza dello scavo, con raccordo a perfetta regola d'arte lungo i bordi della pavimentazione esistente previa fresatura della stessa per cm. 3, da farsi anche in corrispondenza del pozzetti esteso per l'intera carreggiata stradale includendo la striscia di mezzzeria e per una lunghezza di ml. 5,00 a cavallo dell'intervento per scavi della larghezza fino a ml. 1.00 e di ml. 10.00 per scavi oltre ml. 1.00.



ARTICOLO 2
Modalità di esecuzione dei lavori

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata in conformità agli elaborati tecnici/progetto allegati alla domanda, per i quali è stato espresso parere tecnico positivo da parte di questo Coordinamento Territoriale.

Le pertinenze stradali interessate (banchina bitumata, piano viabile e marciapiede) dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte, secondo la primitiva configurazione e consistenza e secondo le seguenti modalità:

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere portato interamente a rifiuto, senza alcun riutilizzo di esso nello scavo medesimo.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto altresì al rifacimento di tutta la segnaletica manomessa a seguito dell'esecuzione dei lavori ed al ripristino di tutte le pertinenze che dovessero risultare danneggiate dai lavori.

Si precisa altresì che in caso di interventi di riparazioni, programmati o urgenti, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare preventivamente all'ANAS - S.p.A. Coordinamento Territoriale Sicilia, a mezzo PEC, Raccomandata A.R. e/o fax, la data dell'intervento.

In caso di intervento su pertinenza (banchina in cls) il ripristino dello scavo dovrà avvenire mediante l'impiego di misto cementato dosato a 70 kg al metro cubo ben compattato per l'intera profondità dello scavo, avendo cura di ricostruire a perfetta regola d'arte sia il piano calpestio che il bordo lato strada che dovrà risultare a lavori ultimati perfettamente allineato.

Resta inteso che ai fini del rilascio del N.O. concernente l'intervento di riparazione effettuato, la ditta dovrà inviare a questa Direzione quanto di seguito riportato:

- esatta km.ca di inizio e fine intervento con indicazione della direttrice di marcia;
- relazione tecnica-descrittiva concernente le modalità esecutive con l'indicazione del diametro dei sottoservizi;
- sezione trasversale quotata, comprendente la carreggiata stradale con le relative pertinenze.

Sia nei casi di costruzione che di riparazione (di parti significative di tratte) il titolare dell'autorizzazione dovrà prelevare campioni di materiale (cementato, binder e tappeto) da sottoporre a prove di laboratorio per la verifica dei requisiti richiesti. I prelievi dovranno

Coordinamento Territoriale
Sicilia Area Compartimentale
Palermo
Viale A. De Gasperi, 247 - 90145 Palermo T [+39] 091 379111 - F [+39] 091 521722
Pec anas.sicilia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06
4455224 Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.852.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



consistere in quantitativi tali da consentire eventuali ulteriori prove da parte di ANAS S.p.A., fermo restando la possibilità di prelievi in corso d'opera disposti da personale ANAS.

I costi delle prove di laboratorio saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

Durante l'esecuzione degli interventi titolare dell'autorizzazione dovrà eseguire di foto georeferenziate con evidenza delle profondità di posa e del materiale utilizzato, da sottoporre in visione ovvero trasmettere ad ANAS.

Ad ultimazione dei lavori saranno trasmessi ad ANAS sia i certificati di prova che una planimetria con foto dell'eseguito (as built).


Prima di iniziare i lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà assicurarsi presso i vari Enti (ENEL, gestori gas, etc) che non sussistono nella zona interessata dalla Concessione altri sottoservizi; in caso positivo dovrà munirsi del prescritto Nulla-Osta dell'Ente interessato a procedere all'esecuzione dei lavori con tutte le cautele necessarie imposte dai predetti Enti, sollevando l'ANAS - S.p.A. da ogni molestia e pretesa per eventuali danni arrecati.

Il titolare dell'autorizzazione non potrà apportare alcuna variante a quanto disposto senza il preventivo consenso dell'ANAS - S.p.A..

Per contro l'ANAS - S.p.A. si riserva la facoltà di prescrivere, in qualsiasi momento insindacabile giudizio, tutto quanto non previsto che dovesse risultare necessario nel corso dei lavori per garantire la buona esecuzione degli stessi nonché la tutela della proprietà stradale e la sicurezza del traffico.

Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere o comunque ostacolare il transito lungo la Strada Statale e depositare sul piano viabile materiali di qualsiasi natura e genere, nonché attrezzi da lavoro; così pure non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque dal piano viabile nei fossi di scolo e lungo gli stessi fossi; dovrà inoltre essere installata la prescritta segnaletica di cantiere per lavori in corso (come previsto dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada vigente)

Al fine di garantire la pubblica incolumità ed il libero transito sulla strada, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare scrupolosamente le norme di legge vigenti in materia di traffico, in particolare, a sue cure e spese dovrà assicurare l'installazione e la necessaria guardiania diurna e notturna del cantiere di lavoro per tutta la durata dei lavori stessi, nonché



mettere in opera idonee barriere di protezione (in corrispondenza ed a debita distanza dagli scavi) ed apporre tutta la segnaletica necessaria (diurna o notturna) prescritta dal D. Lgs. 30/04/92 n°285 e relativo D.P.R. n° 495 del 16/12/92; in particolare dovrà essere installato il pannello "Tabella Lavori" di cui alla Fig.382 - art.30 del Regolamento d'Esecuzione (art.21 del Codice della Strada).

Il titolare dell'autorizzazione avrà inoltre l'onere di mantenere la segnaletica e le barriere di protezione suddette in perfetta efficienza durante l'intero svolgimento dei lavori.

Pertanto, il titolare dell'autorizzazione resterà unico responsabile, a tutti gli effetti, sia in sede civile che penale, di eventuali danni, controversie etc., che si avessero a verificare sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio della Concessione stessa, lasciando sollevata l'ANAS - S.p.A. ed i Funzionari da essi dipendenti da ogni molestia.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare all'ANAS - S.p.A. - Coordinamento Territoriale Sicilia, a mezzo PEC oppure Raccomandata A.R., la data di INIZIO e di ULTIMAZIONE dei lavori.

ARTICOLO 3

Termini per l'esecuzione dei lavori

I lavori per la realizzazione dell'opera dovranno iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto, pena la revoca della concessione, e dovranno essere ultimati entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi. Trascorso tale termine l'esecuzione dei lavori dovrà essere nuovamente approvata.

Le date di inizio e ultimazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Coordinamento Territoriale Sicilia, a mezzo Raccomandata A.R., per gli adempimenti di competenza. La messa in esercizio e l'utilizzo dell'opera sono subordinate all'esito positivo del sopralluogo dell'Area Compartmentale Palermo, finalizzato alla verifica della conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni tecniche generali e specifiche contenute nel presente disciplinare.

L'ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere, a spese del titolare dell'autorizzazione, alla sorveglianza dei lavori con proprio personale, nonché di procedere al rifacimento, sempre a carico del titolare dell'autorizzazione, delle opere stradali non ripristinate a perfetta regola d'arte.

L'inottemperanza, anche parziale, a tutto quanto innanzi prescritto darà facoltà all'ANAS - S.p.A. di revocare l'autorizzazione/Concessione senza alcun preavviso.



Resta inteso che il titolare dell'autorizzazione a seguito di semplice ed insindacabile richiesta da parte di ANAS provvederà allo spostamento delle suddette opere a sua cura e spese.

Per quanto non disposto in questo disciplinare si invita codesta società a voler rispettare quanto prescritto nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e a quanto prescritto nel Decreto del 01.10.2013 relativo alle "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle Infrastrutture stradali".

ARTICOLO 4 Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 29 (ventinove) a decorrere dalla data del presente atto che verrà rilasciato dopo la firma per accettazione, da parte del richiedente, del presente disciplinare.

Alla scadenza la concessione si intenderà cessata, salvo rinnovo che potrà essere richiesto dal titolare a questo Coordinamento Territoriale Anas S.p.A. con apposita istanza in bollo, da presentare almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza. Il rinnovo sarà concesso previa verifica, da parte di Anas S.p.A., della persistenza delle condizioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento.

Resta comunque nella facoltà di Anas S.p.A. non concedere il rinnovo o richiedere la rimozione dell'opera qualora la situazione dei luoghi dovesse risultare modificata, anche in presenza di pagamento già effettuato per spese di istruttoria e sopralluogo.

La concessione potrà essere altresì revocata o non rinnovata, anche in parte, a giudizio insindacabile di Anas S.p.A. per motivi connessi al pubblico interesse o alla tutela della sicurezza del transito e del patrimonio del demanio e di Anas S.p.A. In tal caso nessun indennizzo è dovuto da parte di Anas S.p.A., restando il concessionario, invece, tenuto all'immediato ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 5 Canone

Ai sensi dell'articolo 27 del Codice della Strada è dovuto un canone annuo determinato/aggiornato ogni anno ai sensi della Legge 449/97 art. 55, comma 23. Il relativo prezzario sarà pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, oltre che sul sito www.stradeanas.it sezione "I servizi"/"Licenze e concessioni"/"Leggi e normative".

Il canone applicato ha cadenza annuale e dovrà essere corrisposto, tramite bollettino premarcato, in annualità, in via anticipata per quanto riguarda il rateo del primo anno, ed a seguito dell'invio della relativa fattura per le annualità successive alla prima.

Il mancato pagamento delle somme richieste a titolo di canone entro i termini indicati da Anas S.p.A. decorrente dall'invio di regolare fattura, determinerà l'addebito delle spese per il recupero delle somme non corrisposte nei termini ed eventuali onere aggiuntivi invii inclusi gli interessi moratori nella misura stabilita dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

Il permanere non giustificato della morosità determinerà:

- l'avvio del procedimento di revoca della/e singola/e autorizzazione/i cui si riferisce la morosità, che verrà comunicata con le formalità e la tempistica di cui alla legge 241/90;
- l'impossibilità di ottenere nuove concessioni o rinnovi su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 6

Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le prescrizioni tecniche contenute nel presente disciplinare ed eventuali danni al patrimonio stradale, il concessionario dovrà prestare regolare cauzione mediante polizza fideiussoria di € 10.000,00 (diecimila/00).

Detta cauzione sarà svincolata dietro richiesta dell'interessato, a lavori ultimati, a seguito dell'esito positivo del sopralluogo di cui al precedente articolo 3.

Il concessionario si impegna, con il presente atto, a reintegrare detta cauzione, a semplice richiesta da parte di Anas S.p.A., ogniqualvolta questa fosse ridotta in misura ritenuta insufficiente ad insindacabile giudizio di Anas S.p.A.

ARTICOLO 7

Oneri ed obblighi per il concessionario

Le dimensioni, le caratteristiche e la destinazione d'uso dell'opera, come descritte nei precedenti articoli 1 e 2 del presente disciplinare non possono essere variate senza la preventiva autorizzazione di Anas SpA, che sarà subordinata alla verifica della rispondenza delle modifiche richieste alle vigenti disposizioni. Non possono altresì essere variati i termini accordati con il presente atto.

Eventuali difformità per mancata tempestiva comunicazione della variazione e qualsiasi irregolarità rispetto a quanto prescritto con il presente disciplinare, rilevate in linea di fatto da



Anas SpA, saranno verbalizzate al concessionario ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento, ed addebitate allo stesso anche se comportanti errato calcolo del canone annuale.

E' fatto obbligo al titolare della concessione di mantenere, a suo totale carico o dei suoi aventi causa, l'opera in condizioni ottimali in modo che ne sia sempre assicurata la perfetta funzionalità e stabilità.

Il concessionario resta in ogni caso unico responsabile della sicurezza del transito e di qualsiasi danno che dovesse verificarsi alle persone, animali o cose in genere. E' obbligo del concessionario risarcire tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori o dall'esercizio della licenza, nei riguardi sia di Anas SpA sia dei privati ed Enti diversi, con l'obbligo di riparare e/o risarcire tali danni e tenere questa Società stessa ed i suoi funzionari indenni da ogni pretesa e/o richiesta, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione potesse provenire da terzi.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà provvedersi alle prescritte segnalazioni diurne e notturne e in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, e non dovrà essere in nessun modo ostacolato il libero transito né dovranno depositarsi materiali ed attrezzi sul piano viabile.

Il mancato effettivo utilizzo dell'opera oggetto della concessione non è rilevante al fine della determinazione del canone che risulta comunque dovuto come conseguenza della possibilità, riconosciuta al concessionario, di realizzare l'opera.

In caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'opera alla quale la concessione si riferisce o dell'esercizio dell'attività (per compravendita, donazione ...) il concessionario dovrà farne immediata denuncia ad Anas S.p.A allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria a comprovare l'avenuto trasferimento di titolarità. Nelle more del procedimento di subentro, il concessionario rimarrà obbligato ad osservare tutte le prescrizioni del presente disciplinare, ivi compresa quella relativa al pagamento del canone, fino alla formalizzazione del provvedimento di subentro del nuovo titolare.

La sottoscrizione del presente atto comporta l'obbligo per il concessionario ad attenersi a nuove eventuali successive prescrizioni che Anas SpA potrà impartire per ragioni di carattere tecnico o di viabilità, anche se tali prescrizioni possano comportare la modificazione o la demolizione dei lavori consentiti nel presente atto.



ARTICOLO 8

Modifica – Revoca – Rinuncia

La concessione non costituisce servitù permanente sulla strada, nel senso che Anas si riserva il diritto di revocarla in qualunque tempo, ovvero di modificare, a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte le clausole in essa contenute o di imporre altre e ulteriori condizioni di tutela senza che il concessionario od i suoi subentranti possano pretendere compensi o indennità di sorta

ANAS conserva, inoltre, in ogni tempo il pieno ed insindacabile diritto di modificare, in qualsiasi modo, la strada ed i suoi manufatti, preavvisando in tal caso il concessionario che provvederà, a sue spese, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, alla eventuale richiesta di soppressione, rimozione o variazione dell'opera in piena conformità alle prescrizioni che saranno impartite da Anas SpA in base al nuovo stato dei luoghi ovvero alle nuove esigenze della viabilità, senza che possa essere eccepito alcunché o reclamati compensi o rimborsi di sorta. In caso di inadempienza i lavori verranno eseguiti direttamente da Anas SpA a spese del concessionario.

Nessun compenso potrà essere riconosciuto al concessionario in dipendenza della inutilizzazione dell'opera durante i lavori che eseguirà Anas SpA.

Il presente atto è suscettibile di revoca da parte di Anas SpA ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice della Strada, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale ovvero nel caso di accertata insolvenza rispetto al pagamento di quanto dovuto a titolo di canone secondo quanto precisato al precedente articolo 5, senza che Anas S.p.A. sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

In caso di revoca il concessionario dovrà eseguire sul corpo stradale, a sua cura e spese, tutte le opere, necessarie ad insindacabile giudizio di Anas S.p.A., per eliminare ogni soggezione derivante dalla concessione. In caso di inadeguatezza dei lavori eseguiti, Anas S.p.A. provvederà direttamente a cura e spese del concessionario.

Il concessionario potrà rinunciare in ogni tempo ai diritti riconosciuti con il presente atto ed in tal caso dovrà inoltrare specifica comunicazione a questo Coordinamento Territoriale.



Nelle more del procedimento di rinuncia, il concessionario rimarrà obbligato ad osservare tutte le prescrizioni del presente disciplinare, ivi compresa quella relativa al pagamento del canone, fino alla formalizzazione del provvedimento di rinuncia e di cancellazione della relativa utenza negli applicativi aziendali.

ARTICOLO 9

Vigilanza

La presente autorizzazione dovrà essere esibita, se richiesta, ai funzionari addetti alla vigilanza identificabili attraverso l'apposita tessera di riconoscimento per l'abilitazione al Servizio di Polizia Stradale. Questi vigileranno affinché non vengano commessi abusi o irregolarità rispetto a quanto prescritto con la presente autorizzazione. Ove vengano accertati irregolarità o abusi, si darà avvio alla procedura di contestazione della violazione ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento.

ARTICOLO 10

Domicilio

Il concessionario, per ogni effetto del presente atto elegge domicilio in CALTAVUTURAO 90022 VIA G. GARIBALDI, 41 e si impegna a comunicare tempestivamente ad Anas SpA eventuali variazioni dello stesso entro 30 giorni dalla variazione medesima.

Tutte le spese dipendenti dalla stipula del presente atto, e per tutta la durata della licenza, sono a carico del concessionario

Anas SpA assicura il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 ed il loro utilizzo per fini esclusivamente istituzionali.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle disposizioni e prescrizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento.

Il Sindaco

Prof. Salvatore Di Carlo
Il Soggetto Richiedente
Per accettazione
Firma *Salvatore Di Carlo*

Il Dirigente
Avv. Giuseppe Scisci

Il Sindaco

Il Soggetto Richiedente per esplicita accettazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Prof. Salvatore Di Carlo
Firma *Salvatore Di Carlo*



Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

(ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348-G.U. del 14/06/1982, n.161)



1001709181

Garanzia fideiussoria n. 1709181	Codice Controllo 83	Rilasciata da: Agenzia di ASSISTUDIO SRL - Palermo Cod. 032	Prov. PA	Subagente 7	Codice Rischio 191
Contraente (Obbligato Principale): - COMUNE DI CALTAVUTURO					C.F./P.IVA 87000550829 / 02667970822
Sede CALTAVUTURO		Indirizzo VIA GIOVANNI FALCONE 41		CAP 90022	Prov. PA
Ente Garantito ANAS S.P.A.					C.F. / P. I.V.A.
Comune ROMA		Indirizzo VIA MONZAMBANO, 10		CAP 00185	Prov. RM
Durata del contratto anni 1 e giorni 0	Effetto 28/10/2020	Scadenza 28/10/2021	Proroghe Premio unico	Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)	

Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Somma garantita	al tasso lordo del 2,00 %.
€ 10.000,00	
EURO diecimila/00	

Garanzia prestata

LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IDRICA PER ALLACCI ALLA CONDOTTA PRINCIPALE DA REALIZZARE NELLA PERTINENZA STRADALE DELLA SS 120 LATO SX ALL'ALTEZZA DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 32+350 RICADENTE NEL TERRITORIO DI CALTAVUTURO CIG Z5D2AC9380

Condizioni particolari

Le Parti danno e prendono atto che, a parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, alla data di scadenza su indicata, la garanzia prestata con la presente polizza perderà comunque ed automaticamente ogni efficacia e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione, anche senza la materiale restituzione dell'originale di polizza o di una formale dichiarazione liberatoria da parte del Beneficiario.

Sono operanti i seguenti allegati: ===

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	148,15	29,63	0,00	177,78	22,22	200,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 29/10/2020 l'importo di € 200,00 a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Esattore

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 28/10/2020 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - Ente Garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia - Società Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente



Il Garante
Elba Assicurazioni S.p.A.
Firmato in Digitale da:
GIUSEPPE PORTA
PRTGPP58S21L219B



APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente _____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB06 – Ed. 01/19 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente _____

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a modificacomunicazione.elba@sinnovasistemi.it indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali esprimo **specifico consenso** al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

Sono consapevole che senza il presente consenso Elba Assicurazioni SpA **NON POTRA' FORNIRMI** i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto. Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

Luogo e data **ASSISTUDIO SRL - Palermo, 28/10/2020**

Il Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18).

Luogo e data **ASSISTUDIO SRL - Palermo, 28/10/2020**

Il Contraente _____





Elba Assicurazioni S.p.A.



Cognome . PORTA
 Nome GIUSEPPE
 nato il 21/11/1958
 (data .. 4128 P 1 5 A 1958)
 a TORINO 10)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza PAVIA
 Via VIA MCFERRATO 2/A
 Stato civile MARI
 Professione
 CONIUGATI E CONTRAZIONI VALENTI
 Data di 1-76
 Depelli ERIZOLATI
 Ocio ASSURTI
 Regio periclar



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEJUSSORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Giuseppe Porta nato a Torino (Italia) il 21/11/1958, nella sua qualità di Dirigente Procuratore di Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (MI) – Via Mecenate 90 (autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 25/07/2018 come da copia conforme all'originale a certificazione del Dott. Claudio Caruso Notaio in Milano, Repertorio n° 16.967, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere fidejussioni per tipologia e importi richiesti.

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

Firmato in Digitale da:

GIUSEPPE PORTA

PRTGPP58S21L219B





Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

(ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348-G.U. del 14/06/1982, n.161)



3001709181

Garanzia fideiussoria n. 1709181	Codice Controllo 83	Rilasciata da: Agenzia di ASSISTUDIO SRL - Palermo	Cod. 032	Prov. PA	Subagente 7	Codice Rischio 191
Contraente (Obbligato Principale): COMUNE DI CALTAVUTURO						C.F./P.IVA 87000550829 / 02667970822
Sede CALTAVUTURO			Indirizzo VIA GIOVANNI FALCONE 41			CAP Prov. 90022 PA
Ente Garantito ANAS S.P.A.						C.F. / P. I.V.A.
Comune ROMA			Indirizzo VIA MONZAMBANO, 10			CAP Prov. 00185 RM
Durata del contratto anni 1 e giorni 0	Effetto 28/10/2020	Scadenza 28/10/2021	Proroghe Premio unico	Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)		

Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Somma garantita	al tasso lordo del 2,00 %.
€ 10.000,00	
EURO diecimila/00	

Garanzia prestata

LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IDRICA PER ALLACCI ALLA CONDOTTA PRINCIPALE DA REALIZZARE NELLA PERTINENZA STRADALE DELLA SS 120 LATO SX ALL'ALTEZZA DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 32+350 RICADENTE NEL TERRITORIO DI CALTAVUTURO CIG Z5D2AC9380

Condizioni particolari

Le Parti danno e prendono atto che, a parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, alla data di scadenza su indicata, la garanzia prestata con la presente polizza perderà comunque ed automaticamente ogni efficacia e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione, anche senza la materiale restituzione dell'originale di polizza o di una formale dichiarazione liberatoria da parte del Beneficiario.

Sono operanti i seguenti allegati: =====

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	148,15	29,63	0,00	177,78	22,22	200,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 29/10/2020 l'importo di € 200,00 a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Esattore

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 28/10/2020 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabilibili nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - Ente Garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia - Società Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento del supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento del supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;

- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;

b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;

c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente



Il Garante
Elba Assicurazioni S.p.A.
Firmato in Digitale da:
GIUSEPPE PORTA
PRTGPP58S21L219B



APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente _____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB06 – Ed. 01/19 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente _____

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a modificacomunicazione.elba@sinnovasistemi.it indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali **esprimo specifico consenso** al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

Sono consapevole che senza il presente consenso Elba Assicurazioni SpA **NON POTRA' FORNIRMI** i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

Luogo e data **ASSISTUDIO SRL - Palermo, 28/10/2020**

Il Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18).

Luogo e data **ASSISTUDIO SRL - Palermo, 28/10/2020**

Il Contraente _____





Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE

(ai sensi della Legge 10/06/1982, n.348-G.U. del 14/06/1982, n.161)



4001709181

Garanzia fideiussoria n. 1709181	Codice Controllo ***	Rilasciata da: Agenzia di ASSISTUDIO SRL - Palermo	Cod. 032	Prov. PA	Subagente 7	Codice Rischio 191
Contraente (Obbligato Principale): COMUNE DI CALTAVUTURO						C.F./P.IVA 87000550829 / 02667970822
Sede CALTAVUTURO		Indirizzo VIA GIOVANNI FALCONE 41		CAP 90022	Prov. PA	
Ente Garantito ANAS S.P.A.						C.F. / P. I.V.A.
Comune ROMA		Indirizzo VIA MONZAMBANO, 10		CAP 00185	Prov. RM	
Durata del contratto anni 1 e giorni 0	Effetto 28/10/2020	Scadenza 28/10/2021	Proroghe Premio unico	Decorrenza proroghe (vedi art.1 delle CGA)		

Oggetto dell'assicurazione

La Società Elba Assicurazioni S.p.A., domiciliata in Milano (MI), Via Mecenate N.90, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza, garantisce l'Ente Garantito, fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente verso l'Ente Garantito per la causale riportata nella "Garanzia Prestata".

Somma garantita	al tasso lordo del 2,00 %.
€ 10.000,00	
EURO diecimila/00	

Garanzia prestata

LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA DI CONDOTTA IDRICA PER ALLACCI ALLA CONDOTTA PRINCIPALE DA REALIZZARE NELLA PERTINENZA STRADALE DELLA SS 120 LATO SX ALL'ALTEZZA DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 32+350 RICADENTE NEL TERRITORIO DI CALTAVUTURO CIG Z5D2AC9380

Condizioni particolari

Le Parti danno e prendono atto che, a parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, alla data di scadenza su indicata, la garanzia prestata con la presente polizza perderà comunque ed automaticamente ogni efficacia e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione, anche senza la materiale restituzione dell'originale di polizza o di una formale dichiarazione liberatoria da parte del Beneficiario.

Sono operanti i seguenti allegati: =====

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	148,15	29,63	0,00	177,78	22,22	200,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(vedi art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

Dichiaro di aver ricevuto oggi 29/10/2020 l'importo di € 200,00 a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Esattore

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 28/10/2020 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.



Definizioni: Ditta obbligata (Contraente) L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore - Ente Garantito (Beneficiario) Il beneficiario della garanzia - Società Elba Assicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

- 4 Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale retroindicata è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fidejussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.
- La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.
- L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.
- La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti del massimale di garanzia.
- La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 C.C.
- Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico dell'Ente garantito.
- Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 1 - Durata-Calcolo del premio-Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 2, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art.2, lo stesso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella Eventuali proroghe.

Art. 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;
- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 1, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Art. 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

- 4 Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.
- Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente



Il Garante
Elba Assicurazioni S.p.A.
Firmato in Digitale da:
GIUSEPPE PORTA
PRTGPP58S21L219B



APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 3 (Deposito cautelativo); 4 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.); 7 (Foro Competente).

Il Contraente _____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB06 - Ed. 01/19 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente _____

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

- a) supporto cartaceo
b) posta elettronica

Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a modificacomunicazione.elba@sinnovasisemi.it indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Il Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali **esprimo specifico consenso** al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

Sono consapevole che senza il presente consenso Elba Assicurazioni SpA **NON POTRA' FORNIRMI** i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto. Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

Luogo e data **ASSISTUDIO SRL - Palermo, 28/10/2020**

Il Contraente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18).

Luogo e data **ASSISTUDIO SRL - Palermo, 28/10/2020**

Il Contraente _____



COMUNE DI CALTAVUTURO
(Provincia di Palermo)
P.IVA E COD. FISC. 87000550829

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1277

del 25-09-2020

ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Capitolo	28330	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04-1 03 02 09.011)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI PER SERVIZIO IDRICO.							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	AREA LL.PP. - AMBIENTE	nr.	238 del. 17-09-2020
numero	570/2020	del	21-09-2020	Immed. Eseguita/Esecutiva			
PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI E DI SOPRALLUOGO SUL PARERE PER FIANCHEGGIAMENTI SOTTERRANEI IDRICI - TIPO UTENZA ACQUEDOTTO.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	1.500,00	10.272,00	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	8.472,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	417,21	417,21	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	417,21		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.082,79	1.382,79	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
SIOPE	1030209011						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 417,21 di cui QUATTROCENTODICIASSETTE/21 Per : PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI E DI SOPRALLUOGO SUL PARERE PER FIANCHEGGIAMENTI SOTTERRANEI IDRICI - TIPO UTENZA ACQUEDOTTO.							

ANAS S.P.A.		CREDITORE (Codice: 2072)		
Cod.Fis. 80208450587 / P.Iva 02133681003		VIA MONZAMBANO N.10		()
		00185 ROMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	CIG:Z3F2E58BBB SALDO Fatt.n. 0074000354 del 06/03/2019 ONERI ISTRUTTORI E DI SOPRALLUOGO SUL PARERE RILASCIATO DALLANAS S.P.A.	417,21		
	Trib. 0624 SPLIT COMMERCIALE 0.00 su 341,97 *Ritenuta	75,24		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	Netto da Pagare: 341,97	341,97	
		TITOLARE	75,24	
MODALITA' DI PAGAMENTO	B.N.L. - CIN: P - ABI: 01005 - CAB: 03200 - C/C: 000000004758 IBAN: IT77P0100503200000000004758			

